

**Multe per infrazioni al Codice della strada -  
errore di versamento  
legato al solo mancato pagamento delle spese di notifica del verbale.**

**Una innovativa sentenza della Corte di Cassazione  
esclude il raddoppio della sanzione previsto per chi non paga affatto.  
Il Difensore Civico ha richiesto chiarimenti all'ANCI , Associazione dei Comuni del Piemonte.**

Quando l'errore e' legato alle sole spese di notifica del verbale e non all'importo della sanzione, con una innovativa e recente sentenza, la n. 9507/2014 depositata il 30 aprile 2014, la Corte di Cassazione, ribaltando il precedente indirizzo, ha affermato che e' possibile evitare di pagare somme abnormi e che e' sufficiente versare , anche a posteriori, la somma (di pochi euro) che mancava per rendere regolare il versamento già effettuato. Nel caso sentenziato si trattava di una cartella di 150,82 euro per non averne pagati 3,25. Pagare con un bollettino sbagliato ( o comunque con spese inferiori a quelle esatte, anche quando non si ha a disposizione un bollettino precompilato) finora e' stato considerato dai Comuni un adempimento che non estingue la violazione stradale: la somma versata e' tenuta in acconto (art.389 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada) e, dopo 60 giorni dalla notifica, se non si integra il versamento, scatta il raddoppio della sanzione previsto anche per chi non paga affatto.

Da qui cartelle pesanti per omissioni anche di pochi spiccioli.

Si adegueranno i Comuni?

Il Difensore Civico lo ha richiesto all'ANCI del Piemonte, anche onde prevenire il contenzioso e più in generale per ragioni di equità e omogeneità, tenutosi conto che di recente l'ANCI dell'Emilia Romagna ha diramato ai Comuni associati una nota in cui li invita opportunamente ad applicarla.